Mod. 6

Comune di CANOSA DI PUGLIA

Pratica N. 86
Anno

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 86

Bollo

IL SINDACO

Vista la domanda in data 6.6.1984 presentata da (1) [redacted]

registrata il 6.6.1984 al Prot. generale n. 7200, con la quale viene chiesta la concessione per (2) la costruzione di un fabbricato plurifamiliare

sull' ~~area~~ immobile distinto in Catasto ~~terreni~~ fabbricati del Comune - al mapp. foglio n. 88/d n. 198-199-2817-200-4128-135-466-2824 della superficie complessiva di mq. 1.610,00 post in Canosa di Puglia Via C.Bovio angolo Cialdini e P.Vero

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. 6.170 in data 6.6.1984;

Visto il nulla-osta della Sopraintendenza ai Monumenti n. --- in data (3) ---;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto l'art. n. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (4);

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali (5) --;

Visto il parere n. --- della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 7.7.1984;

Visto (6) ;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052;

Preso atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data ---;

DISPONE

Art. 1 — Oggetto della concessione

[redacted]

residente in Canosa di P. Via Kennedy n. 18

(1) Indicare le generalità, residenza e numero di codice fiscale del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale, ecc.). N. B. - Per gli interventi di manutenzione straordinaria vedasi art. 48 legge 5 agosto 1978, n. 457.

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione con efficacia dal 20 agosto 1978 al 20 agosto 1980.

(5) Per la Toscana leggi 24-2-1975, nn. 16 e 17, 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni, nonché la legge 24-8-1977, n. 60.

(6) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:
— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita.
Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idrogeologici-forestali, scrivere:
— Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Nel caso di costruzione in zone sismiche, scrivere:
— Vista l'autorizzazione regionale in ordine alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Nel caso di intervento di ristrutturazione per cui il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha deliberato l'obbligo di realizzare l'isolamento termico (art. 14 legge n. 373/1976 e art. 18 Regolamento n. 1052/1977), scrivere:
— Visto il progetto esecutivo dell'isolamento termico depositato con la documentazione allegata presso gli Uffici Comunali

è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di costruzione fabbricato plurifamiliare

secondo il progetto costituito di n. 3 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — **Titolo della concessione e contributo per il rilascio**

A) Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa.

☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera b), 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. 10.685.400 (Lire diecimilioniseicentottantacinquemilaquattrocento) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 3.11.1983.

Ai sensi dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ~~della deliberazione del Consiglio Comunale~~ n. — del — il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 2.671.350 (Lire duemilioniseicentosettantunomila350) relativo alla prima rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. 1126 del 1'11.7.1984.

Le successive tre rate dell'importo di L. 2.671.350 (Lire duemilioniseicentosettantunomilatrecentocinquanta) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 1'11.1.1986 dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 8.014.050 (Lire ottomilioniquattordicimilacinquanta) a mezzo di polizza fidejussoria del 1'11.7.1984 rilasciata da LIOYD ADRIATICO Agenzia 637 Barletta.

☒ **Contributo in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera b) 9 (2° comma) 10, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato nella misura di L. 5.547.480 (Lire cinquemilionicinquecentoquarantasettemilaquattrocentottanta) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. — del —.

Il concessionario si obbliga nei confronti del Comune, a scomputo ~~parziale~~ del contributo di cui sopra, a realizzare contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità e i materiali previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n. —) e a cedere al Comune entro il — le relative aree, nonché mq. — afferenti l'urbanizzazione secondaria, individuati nella planimetria che forma parte integrante della presente concessione (allegato n. —) e che vengono complessivamente valutati in L. — (Lire —)

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 5.547.480 (Lire cinquemilionicinquecentoquarantasettemila480) a mezzo di polizza fidejussoria del 1'11.7.1984 rilasciata da LIOYD ADRIATICO - (7).

La somma di L. — (Lire —) corrispondente alla differenza fra l'importo totale del contributo e la spesa valutata a scomputo è stata suddivisa, ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del in rate.

L'importo di L. (Lire) relativo alla prima rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

(7) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo.

Le successive rate dell'importo di L. (Lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

B) Contributo relativo al costo di costruzione:

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione;

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig.
si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio / n. alloggi, la presente concessione è esente per intero / in parte dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata in L. 47.178.870 (Lire quarantasettemilioni centosettantottomila 870)
A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. — del — il contributo verrà pagato in corso d'opera in unica rata da versare ~~rispettivamente~~ entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori
A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 47.178.870 (Lire quarantasettemilioni centosettantottomila 870)
a mezzo di polizza fidejussoria del 1°.11.7.1984 rilasciata da LIOYD ADRIATICO

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data e il numero della presente concessione;
5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle seguenti leggi:

— 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento;

— 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 (in particolare nei casi dovuti il concessionario, ai sensi dell'art. 17 della legge e dell'art. 19 del Regolamento, dovrà depositare presso gli Uffici comunali il progetto esecutivo dell'isolamento con la documentazione allegata prima dell'inizio dei lavori e, ai sensi dell'art. 9 della legge e degli artt. 13 e 14 del Regolamento, dovrà depositare presso gli Uffici comunali il progetto dell'impianto termico con la relazione tecnica prima dell'inizio dei lavori per l'installazione o la modifica dell'impianto stesso);

— 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

— 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 — **Termini di inizio e di ultimazione dei lavori**

I lavori debbono essere iniziati entro il 12 LUG. 1985 (8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il 12 LUG 1987 (9).

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validità della presente concessione.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, **a richiesta dell'interessato**, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — **Caratteristiche della concessione**

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — **Prescrizioni speciali**

- che la via Ciladini sia realizzata della larghezza di mt.8,oo, così come iniziata a monte secondo il piano di lottizzazione presentato dalla Sig.ra [redacted] regolarmente autorizzato;
- che l'ultimo piano del lotto "A" sia eliminato in quanto lo stesso, su via Ponzio Vero e su Via Cildini, non rientra nel rapporto di 1,5 rispetto alla larghezza stradale;
- che sia rispettata la legge sismica n.64/74 e conseguentemente l'inizio dei lavori avvenga dopo la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile;
- che venga depositato il progetto di cui alla legge n.373/76;
- che il secondo piano cantinato sia realizzato solo se autorizzato dalla sezione sissmica della Regione Puglia, ai sensi della legge n.64/74;
- che i servizi igienici privi di superfici finestrabili siano muniti di idonei sistemi di ventilazione;
- che l'altezza utile dei vani non sia inferiore a mt.2,70;
- che la superficie finestrabile dei vani non sia inferiore ad 1/8 della superficie dei pavimenti.-
- che prima dell'inizio dei lavori venga comunicato il direttore dei lavori.-

....., addì 12 LUG. 1984

UFFICIO TECNICO COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL SINDACO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì

IL CONCESSIONARIO

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.
(9) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 5° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).
(10) Questa norma è valida per le istanze di concessione